

STATUTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE UNITÀ MIGRANTI IN ITALIA

Art.1. Denominazione

È costituita l'associazione "Unità Migranti in Italia", in breve denominata come "U.M.I.", organizzazione di promozione sociale, ai sensi del Codice civile e del D-legislativo 3 Luglio 2017 n°117 (n seguito denominato Codice Unico Terzo settore) e successive modifiche. L'associazione assumerà nella propria denominazione la qualificazione di APS che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo verrà inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna alla medesima, appena verrà iscritta nel Registro Unico di Terzo Settore, quando sarà istituito e a seguito di ciò, assumerà come denominazione quella di "UNITA' MIGRANTI IN ITALIA APS" in breve "U.M.I. APS".

L'associazione è dotata di autonomia organizzativa, patrimoniale e giuridica ed è rappresentata dal suo Presidente. Essa ha natura di associazione non riconosciuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 36 e segg. del Codice Civile e risponde con il proprio patrimonio delle proprie obbligazioni.

L'ordinamento interno dell'associazione si ispira a principi di democrazia ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati nella partecipazione alla vita sociale ed alle scelte ad essa relative.

Art.2. Sede e durata

L'associazione ha sede nel Comune di Pisa ed ha durata illimitata.

Art.3. Finalità sociale

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, come previsto all'ART 5, comma 1 del Codice Unico Terzo Settore, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di *volontariato dei propri associati* o delle persone aderenti agli enti associati¹:

Nello specifico le attività di interesse generale sono le seguenti

i) organizzazione e gestione di *attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

n) *cooperazione allo sviluppo*, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

r) *accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti*;

u) *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti* di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o *erogazione di denaro, beni o servizi* a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della *cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata*;

w) promozione e tutela dei *diritti umani, civili, sociali e politici*, nonché dei *diritti dei consumatori e degli utenti* delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, *promozione delle pari opportunità* e delle iniziative di *aiuto reciproco*, incluse le *banche dei tempi* di cui all'articolo 27 della

¹ Vedi nota 9.

legge 8 marzo 2000, n. 53, e i *gruppi di acquisto solidale* di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) *riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata*".

L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi*, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

In particolare, l'associazione ha come obiettivo quello di accompagnare i soggetti bisognosi nelle strutture sanitarie e di informarli nella lingua-madre di ciascuno circa i servizi sanitari previsti per gli stranieri regolari e irregolari. Inoltre, verranno organizzati corsi di varie lingue europee e non. L'associazione garantirà altresì assistenza e consulenza legale in merito alle pratiche relative all'ingresso e al soggiorno dello straniero in Italia.

Infine, L'U.M.I. organizzerà iniziative di formazione in grado di permettere l'integrazione sociale e una miglior convivenza fra cittadini di tutti i paesi del mondo. Tali attività sono dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni economiche e sociali e collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

Art. 4. Patrimonio e fondo sociale

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo lecito, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione, dalla quote di associazione nonché dai proventi dell'attività di autofinanziamento. Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate:

- versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da tutti coloro che aderiscono all'associazione;
- redditi derivanti dal suo patrimonio;
- introiti realizzati nello svolgimento della sua attività istituzionale e di autofinanziamento.

Il consiglio direttivo annualmente propone all'assemblea dei soci che delibera la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'associazione da parte di chi intende aderire all'associazione. L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione, può farsi luogo alla restituzione di quanto versato alla associazione a titolo di quota associativa.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge o effettuate a favore di altri ETS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria o siano affiliate alla stessa organizzazione nazionale.

Gli utili o gli avanzi di gestione son impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.5. Soci fondatori, soci benemeriti e soci ordinari dell'associazione

Sono ammessi a far parte dell'associazione tutti gli uomini e le donne che approvano gli articoli del presente statuto, dell'eventuale regolamento interno, e che condividono le finalità sociali, impegnandosi a tal proposito a collaborare per il loro raggiungimento.

Sono aderenti all'associazione:

- I soci fondatori: si considerano tali i soci che hanno partecipato all'Assemblea costituente, deliberando la costituzione dell'Associazione. L'adesione dei soci fondatori ha carattere perpetuo e non è soggetta ad iscrizione annuale bensì al solo pagamento della quota sociale;
- Soci ordinari: coloro che successivamente aderiranno all'Associazione: la loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione annuale ed al pagamento della quota sociale;
- Soci onorari o benemeriti: coloro che, pur non rivestendo la qualifica di soci, si sono dimostrati particolarmente vicini alle finalità dell'Associazione attraverso la loro attività quotidiana.

L'Associazione garantisce a tutti i soci la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda al consiglio direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno di approvarne ed osservarne statuto e regolamenti. Il consiglio decide sull'ammissione di nuovi soci e dà comunicazione di ciò in assemblea nella prima riunione utile. In caso di non accettazione è possibile il ricorso in assemblea.

Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipi all'associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il consiglio direttivo riceva la notifica della volontà di recesso.

In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'associazione può esserne escluso con deliberazione del consiglio direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può ricorrere all'assemblea che decide nella prima seduta utile.

Art. 6. Comunicazioni

Le comunicazioni sull'attività sociale, sulla convocazione delle assemblee, sulle iniziative e quant'altro sia connesso col perseguimento delle finalità sociali avvengono, di regola, attraverso l'affissione all'albo sociale posto presso la sede dell'associazione e comunicazione all'indirizzo di posta elettronica che il socio si obbliga a fornire all'atto dell'adesione.

In casi particolari, previa apposita deliberazione del consiglio direttivo, dette comunicazioni potranno avvenire tramite lettera raccomandata da inviarsi all'indirizzo che il socio fornisce al momento dell'iscrizione o a quello diverso successivamente comunicato dal socio stesso tramite lettera raccomandata.

Art. 7. Riservatezza

Ai sensi e per gli effetti di cui al GDPR 2016/679, all'atto dell'adesione all'Associazione il socio presta il proprio consenso al trattamento da parte della stessa dei propri dati personali, con il solo limite dell'impiego di tali dati per il raggiungimento delle finalità sociali.

L'associazione si impegna a raccogliere e conservare i dati personali relativi ai soci nel rispetto dell'obbligo di riservatezza di cui al citato GDPR 2016/679, impiegando tali dati per le sole finalità dell'associazione.

Art. 8. Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

- L'assemblea dei soci dell'associazione;
- Il consiglio direttivo;
- Il presidente;
- l'organo di controllo, che verrà nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge

Art. 9. Assemblea

L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'associazione, i quali hanno tutti diritto di voto ed è rappresentata dal suo Presidente.

L'assemblea è convocata ogni qualvolta il Presidente oppure almeno un terzo (1/3) dei soci oppure almeno tre (3) consiglieri oppure il collegio dei revisori, che a tal proposito decide a maggioranza semplice, ne ravvisino l'opportunità.

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 30/01/ di ogni anno) e del bilancio preventivo (entro il 30/01 di ogni anno).

Essa inoltre:

- Provvede alla nomina del consiglio direttivo;
- Delinea gli indirizzi generali dall'attività dell'associazione;
- Delibera sulle modifiche al presente statuto;
- Approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione;
- Delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, per le quali è necessario il voto favorevole dei due terzi dei presenti, e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, per la quale è necessario il voto favorevole di tre quarti dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto. Le deliberazioni adottate dall'Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del Segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede.

Art.10. Consiglio direttivo

L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto, a scelta dell'assemblea, da un minimo di cinque (5) ad un massimo sette (7) membri.

I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Nella prima riunione di insediamento del Consiglio direttivo verranno nominati al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nell'impossibilità di attuare detta modalità o nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio direttivo.

Al Consiglio direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- 1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 2) curare l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione;
- 3) curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- 4) predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari, facendoli approvare all'Assemblea dei soci;
- 5) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
- 6) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-presidente e, in assenza di entrambi, dal componente del Consiglio più anziano di età.

Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni 3 mesi ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno 1/3 dei consiglieri ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 riunioni annue del Consiglio direttivo, comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è immediatamente rieleggibile.

Il Consiglio direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dello stesso.

Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Art. 11. Presidente

Il presidente dell'associazione spetta la rappresentanza dell'associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del consiglio direttivo, il presidente può attribuire la rappresentanza dell'associazione anche ad estranei al consiglio stesso.

Al presidente dell'associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal consiglio direttivo, al quale comunque il presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'associazione; in casi eccezionali di necessità e di urgenza il presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

Il presidente convoca e presiede l'assemblea, il consiglio direttivo ed il comitato esecutivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni e sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Art.12. Vice presidente

Il vice presidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del vice presidente costituisce per terzi prova dell'impedimento del presidente.

Art. 13. Segretario del consiglio direttivo

Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea, del consiglio direttivo e del comitato esecutivo e coadiuva il presidente ed il consiglio direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessario o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione.

Il segretario cura la tenuta del libro verbali delle assemblee, del consiglio direttivo, del comitato esecutivo nonché del libro degli aderenti all'associazione.

Art. 14. Tesoriere

Il tesoriere cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

ART. 15. Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 16. Libri dell'associazione

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo (se nominato), tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: facendone richiesta al Segretario.

Art. 17. Bilancio consuntivo e preventivo

Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 28 febbraio di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Entro il 30 settembre di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

ART. 18. Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 19. Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Art. 20. Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse fra i soci in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e/o nei rapporti sociali sarà rimessa al giudizio del comitato dei garanti o altro

collegio interno dell'organizzazione nazionale cui aderirà l'Associazione. In mancanza di tale adesione, la questione sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Pisa.

Art. 21. Disposizioni finali

Per disciplinare ciò che non è previsto nel presente statuto si farà riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice civile, nonché alla legislazione speciale in materia di organizzazioni non lucrative.

Esente in modo assoluto dall'imposta di bollo ai sensi del dpr 642/72 art. 27bis